



COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - Provincia di Oristano
C.A.P. 09075 ☎ 0783/5519 📠 0783/5519227 e-mail:

Allegato alla determinazione n. 261/A in data 30/06/2014

CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE A
TERZI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO COMUNITA'
ALLOGGIO PER ANZIANI

CIG 583505253C

Art. 1 - OGGETTO

La concessione ha per oggetto la gestione completa della struttura assistenziale a carattere residenziale denominata “Comunità Alloggio Comunale” e centro diurno sita in Santu Lussurgiu con ingressi dalla piazza san Pietro e dalla via La Marmora.

Comunità Alloggio anziani - Via San Pietro autorizzata ad accogliere n. 16 utenti autosufficienti o parzialmente autosufficienti

Comunità Alloggio anziani - Via San Giovanni autorizzata ad accogliere n. 8 utenti autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

Costituiscono oggetto della concessione anche n. 3 mini appartamenti adiacenti alla struttura. Tutti i servizi dovranno essere espletati nel pieno rispetto del presente capitolato nonché del regolamento di funzionamento e dei progetti di gestione e delle proposte integrative e migliorative proposte dal concorrente che si aggiudicherà la concessione.

Art. 2 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Modalità di partecipazione e adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per l'ammissione alla gara, nonché termini di presentazione e data della gara sono indicati nell'unito bando e disciplinare.

Art. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente appalto è regolato dalla normativa nazionale, dalle leggi della Regione Sardegna e dal regolamento comunale della Comunità Alloggio. Il gestore si obbliga alla piena applicazione di eventuali linee guida che il Comune ritenga di approvare in qualsiasi momento relativamente al servizio in oggetto.

Art. 4 - TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA MODALITA' DI AMMISSIONE AL SERVIZIO E FINALITA'

La comunità alloggio è una struttura assistenziale a carattere residenziale, destinata ad anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti che per particolari condizioni psicofisiche e relazionali necessitano di una vita comunitaria di reciproca solidarietà.

L'ammissione degli utenti all'interno della struttura è valutata e autorizzata dal responsabile della ditta aggiudicataria, secondo le disposizioni previste dai regolamenti di funzionamento delle stesse.

La stessa procedura è adottata anche per la dimissione dai servizi o per eventuali modifiche e integrazioni.

In relazione alle finalità proprie della struttura, la comunità alloggio persegue i seguenti obiettivi:

- a) garantire agli ospiti una vita comunitaria, parzialmente autogestita con l'appoggio ove possibile dei servizi territoriali;
- b) offrire possibilità residenziali di vita autonoma in ambiente controllato e protetto, garantendo altresì possibilità di accesso alla struttura ai familiari degli ospiti, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale sul funzionamento interno della struttura;
- c) offrire la possibilità di servizi socio-assistenziali integrativi rispetto alla propria gestione delle attività quotidiane;
- d) offrire la possibilità di occasione di socializzazione e di inserimento in attività ricreativo-occupazionali;
- e) la comunità alloggio è individuata nella struttura a carattere residenziale per anziani autosufficienti, di cui: la comunità S.Pietro con capienza fino 16 persone e la Comunità S. Giovanni con capienza fino 8 persone mentre per il centro diurno è previsto l'inserimento di n. 1 utente. L'assistenza di base viene garantita ventiquattro ore su ventiquattro.

Art. 5 - PRESTAZIONI

Gestione amministrativa della comunità secondo gli adempimenti previsti dal regolamento comunale.

Art. 6 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA

Gli obiettivi generali del servizio di comunità alloggio sono:

- Tutela delle condizioni fisiche, attraverso un'attenzione particolare alle autonomie motorie, alle capacità sensoriali e agli stati delle patologie degenerative;
- La promozione delle autonomie individuali, soprattutto riferite ai bisogni personali;
- La prevenzione dell'isolamento sociale e degli stati di emarginazione, anche attraverso la cura delle relazioni sociali e affettive.

Gli interventi socio – assistenziali di base diurni e notturni assicurati nel servizio di Comunità Alloggio sono i seguenti:

a) Servizio di assistenza alla cura della persona

- assistenza completa, sia diurna che notturna, agli ospiti ricoverati (es. alzata e rimessa a letto, bagno, igiene e cura dei capelli, aiuto nella vestizione, aiuto nell'assunzione del pasto)
- preparazione di tisane e bevande calde, ove necessari, al di fuori degli ordinari orari di preparazione;
- mobilitazione (es, deambulazione assistita, con o senza ausili)
- interventi igienico-sanitari, su prescrizione del Medico di base (es. preparazione ed aiuto nell'assunzione dei farmaci,..)

- affiancamento in caso di ricovero dell'anziano presso presidi ospedalieri ogni qualvolta se ne verifichi la necessità;
- visita agli anziani ricoverati in ospedale e/o in altre strutture analoghe, distanti dal Comune non oltre 50 chilometri, almeno due volte la settimana;
- lavaggio della biancheria degli ospiti ricoverati in ospedale e/o strutture analoghe;
- adeguato sostegno materiale e morale all'anziano privo di un'adeguata rete parentale e amicale durante il periodo di ricovero ospedaliero
- segnalazione tempestiva al medico di base dell'ospite o di guardia nei casi di assenza, di qualsiasi anormalità delle condizioni di salute ;
- Collaborazione con i medici e con le altre figure professionali;
- partecipazione a riunioni;
- accompagnamento per commissioni e visite sanitarie;
- Controllo prestazioni barbiere, parrucchiere donna e pedicure, e fisioterapia

b) interventi di protezione della persona, consistenti, esemplificativamente in:

- controllo e sorveglianza della persona a garanzia dell'incolumità personale, della salute, del decoro personale e della qualità della vita;
- risposta a chiamate notturne e controllo periodico notturno in assenza di chiamate.

Art. 7 - SERVIZIO MENSA

Il concessionario è tenuto a garantire, di norma, in base alle effettive esigenze degli utenti accolti presso la Comunità Alloggio il servizio di ristorazione avente ad oggetto preparazione, fornitura e somministrazione di prime colazioni, pranzi, merende, cene, fornitura di generi alimentari.

Il concessionario si impegna ad effettuare tutte le azioni necessarie per la realizzazione del suddetto servizio (ad esempio apparecchiatura, riassetto cucina, ecc.)

E' a disposizione del concessionario il materiale attualmente in dotazione nella struttura.

Il servizio di ristorazione deve essere assicurato per tutti i giorni dell'anno, sia feriali che festivi, in conformità a quanto specificamente previsto nel presente Capitolato.

La preparazione e il confezionamento dei pasti deve avvenire nelle cucine della Comunità Alloggio. Il concessionario si rende garante delle materie prime e degli ingredienti utilizzati, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo, nonché del loro stoccaggio e della loro corretta manipolazione.

I locali per lo stoccaggio delle materie prime, per la produzione ed il confezionamento dei pasti nonché le attrezzature utilizzate, devono essere mantenute in condizioni igieniche ottimali.

La preparazione e la cottura degli alimenti devono essere condotte nel rispetto della normativa vigente e comunque in modo tale da salvaguardarne al massimo le caratteristiche igieniche ed organolettiche.

Il personale impiegato deve essere in possesso delle idonee qualifiche, del libretto sanitario e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente.

I pasti preparati devono comunque rispettare il dettato della normativa vigente, sia per quanto riguarda lo stato degli alimenti impiegati, sia per quanto riguarda il rispetto delle temperature per gli alimenti deperibili cotti ed il mantenimento della catena del freddo.

Il Concessionario dovrà operare in conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento alla L. 283/1962 ed al D.P.R. 327/1980. Lo stesso dovrà operare altresì in conformità al D.Lgs. 155/1997, (attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari, H . A. C. C. P.), compresa la tenuta dei registri e la formazione del personale impiegato, con oneri a totale proprio carico.

Le derrate alimentari fornite e utilizzate devono:

- 1) avere la denominazione di vendita secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti;
- 2) avere una corretta etichettatura facilmente leggibile, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti (elenco degli ingredienti in ordine decrescente, quantitativo netto, data di produzione e di confezionamento per gli alimenti per i quali è previsto, data di scadenza, modalità di conservazione e di utilizzazione, istruzioni per l'uso, luogo di origine e di provenienza con nome o ragione sociale del fabbricante o confezionatore con indirizzo completo);
- 3) possedere imballaggi integri e idonei senza alcun segno di deterioramento;
- 4) per i surgelati non sono ammessi prodotti che abbiano subito uno scongelamento anche parziale.

I pasti devono corrispondere alle tabelle dietetiche approvate dall'ASL di riferimento e le stesse dovranno essere esposte nei locali cucina della struttura.

Il concessionario deve inoltre rendersi disponibile, in base a quanto stabilito da prescrizione sanitaria, alla preparazione di alcune diete particolari per soddisfare le esigenze personali degli utenti (dieta asodica, dieta per diabetici, dieta con integratori alimentari, ecc.), senza costi aggiuntivi sia a carico del Comune, sia a carico dell'utente. Il pasto così preparato deve comunque garantire all'utente, sia per quanto attiene alla composizione sia per quanto attiene alla grammatura, un equilibrato apporto calorico-proteico-vitaminico. Per alcuni utenti può essere richiesto che gli alimenti, che compongono il pasto, siano frullati.

La somministrazione dei pasti e dei generi alimentari deve essere assicurata in ogni caso tutti i giorni dell'anno, compresi i festivi.

L'orario di somministrazione dei pasti viene stabilito tenendo conto delle abitudini di vita degli anziani, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

Art. 8 - SERVIZIO LAVANDERIA, GUARDAROBA, RAMMENDO E STIRERIA

Sono comprese nelle prestazioni a carico del concessionario, da effettuarsi con attrezzature e personale adeguati, l'effettuazione di un completo servizio di lavanderia, stireria e guardaroba della biancheria personale dell'ospite e di quello occorrente al funzionamento di tutta la

struttura con regolare cambio degli indumenti personali, da bagno e da letto, nonché prestazioni accessorie (cucitura, attaccatura bottoni, cerniere, ecc).

Sono a totale carico del concessionario la fornitura delle attrezzature e dei beni di consumo per l'effettuazione del servizio previsto nel presente articolo; a titolo esemplificativo : lavatrici, asciugatrici, ferri da stiro, asse da stiro ecc...

Spetta integralmente al Concessionario l'onere della gestione della biancheria e del corredo del personale operativo e della biancheria degli ospiti.

Il servizio può essere svolto sia all'interno sia all'esterno della struttura. Qualora venga effettuato all'interno, il Concessionario, dovrà provvedere a proprie spese alla fornitura delle attrezzature necessarie e le spese relative, allacciamenti, detersivi e/o detergenti, manutenzione, ecc., saranno a totale carico dello stesso.

Le prestazioni contrattuali riguarderanno in linea generale:

- la fornitura della biancheria dei servizi generali interni alla struttura (tovaglie, tovaglioli, bavaglini, salviette, ecc.); biancheria personale operativo, divise, camici, ecc.; tutta la biancheria dovrà essere di ottima qualità e fattura;
- il lavaggio, l'asciugatura e la stiratura, compresa biancheria degli ospiti, adatto per ciascun tipo di tessuto o fibra, che dovrà essere eseguito con modalità e con prodotti di qualità, forniti dal Concessionario;
- la distribuzione negli armadi di competenza, degli effetti personali degli ospiti, della biancheria dei servizi generali interni;
- il servizio di guardaroba, che comprende la cucitura, il rammendo e l'etichettatura eventuale di tutta la biancheria.

Resta, comunque, a carico del Concessionario qualsiasi altra attività o fornitura necessaria per rendere al meglio il servizio in questione.

Il Concessionario dovrà essere sempre fornito di scorte sufficienti di tutti i capi previsti per fronteggiare qualsiasi emergenza. Al fine di consentire adeguato riscontro a tali risposdenze, il Concessionario dovrà mantenere in uso, per tutta la durata del contratto, i capi così come richiesti. Le divise del personale dovranno essere personalizzate e portare in modo ben visibile il nominativo del dipendente.

Comunque eseguito, il processo di lavaggio deve garantire:

- l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchie;
- un risciacquo sufficiente a eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio i quali potrebbero causare irritazioni e/o allergie;
- eliminazione degli odori.

Tutti i prodotti utilizzati dovranno essere pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia e idonei ad assicurare alla biancheria e ai capi in genere la necessaria pulizia, morbidezza e confortevolezza, onde evitare qualsiasi danno fisico agli utenti come irritazioni,

allergie e quant'altro. Il Concessionario dovrà dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione sui prodotti impiegati che dovesse verificarsi durante il corso del contratto.

Art. 9 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI

Sono comprese nelle prestazioni a carico del concessionario le seguenti prestazioni di pulizia, con personale e attrezzature adeguati.

Effettuazione quotidiana della pulizia e sanificazione ordinaria delle stanze e dei locali consistenti in:

- vuotatura dei recipienti porta rifiuti, lavaggio e disinfezione dei pavimenti; spolveratura ad umido con panno imbevuto di detergente disinfettante degli arredi delle stanze, dei tavoli, delle sedie, dei davanzali liberi, dei corrimano, delle maniglie, dei telefoni e di tutto ciò possa recare danno all'igiene dell'ospite; pulizia dei servizi igienici con lavaggio e accurata disinfezione delle apparecchiature sanitarie e del pavimento; distribuzione di sapone, carta igienica, asciugamani nei servizi igienici;
- effettuazione periodica di pulizie straordinarie dei locali: almeno mensilmente andranno lavati e asciugati i vetri esterni ed interni nonché i comodini e i letti; almeno semestralmente andranno effettuate la pulizia a fondo e la disinfezione di tutti i mobili, pareti lavabili, radiatori, davanzali, porte, infissi, installazioni sanitarie e rubinetterie, etc;
- pulizia e cura del giardino, delle piante e del prato verde;
- pulizia grondaie una volta l'anno;

Sono a carico del concessionario la fornitura delle attrezzature e dei beni di consumo per l'effettuazione del servizio.

Art. 10 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILE ED ONERI DIVERSI

Il concessionario si impegna a custodire e a mantenere in buono stato ed efficienti i beni ad esso concessi in uso, ad utilizzare gli stessi per il servizio di cui all'oggetto e a consegnare detti beni al Comune alla scadenza in buone condizioni compatibili con la normale usura

All'atto della consegna si redigerà in contraddittorio con il Concessionario apposito verbale di inventario in duplice copia. Tale inventario dovrà essere aggiornato per ogni bene mobile o attrezzo acquistato successivamente.

Il Concessionario è responsabile della custodia di ogni bene di proprietà del Comune esistente nella struttura. Deve aver cura che il patrimonio sia conservato nel miglior modo possibile. Il Comune si riserva di verificare in ogni momento e senza preavviso lo stato di quanto affidato. Di eventuali danni agli impianti, agli attrezzi, ai mobili e ai fabbricati causati da un non corretto uso da parte degli utenti è responsabile il Concessionario. Al momento della scadenza della concessione il Concessionario dovrà riconsegnare al Comune la struttura e tutte le attrezzature affidate od eventualmente sostituite mediante verbale di consegna in duplice copia da redigersi in contraddittorio.

Per la gestione della struttura sono a carico del concessionario:

1. le spese per la manutenzione straordinaria dell'immobile;
2. le spese per la manutenzione straordinaria degli impianti;

E' a carico del Concessionario segnalare al Comune con la presentazione di appositi elaborati tecnici sottoscritti da tecnico abilitato, gli interventi straordinari che si rendessero necessari per mantenere in efficienza la struttura e per la buona conservazione dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature e gli stessi interventi potranno essere effettuati previa autorizzazione formale.

Inoltre sono a totale carico del Concessionario:

1. la spesa per la manutenzione ascensore;
2. la spesa per le verifiche periodiche dell'ascensore;
3. la spesa per la verifica e controllo estintori, idranti e sistemi antincendio;
4. la spesa per la verifica di terra;
5. la spesa per la manutenzione impianto termico e l'analisi della combustione;
6. la spesa per la verifica dell'impianto termico;
7. la spesa per la manutenzione degli impianti elettrici;
8. spesa per la manutenzione impianto rilevazione antincendio;
9. tutti i lavori, le forniture e gli acquisti necessari a consentire l'ordinario funzionamento della struttura ed il suo avvio di attività;
10. tutte le spese riguardanti la gestione della struttura ed in particolare le spese di riscaldamento, di produzione acqua calda, la bolletta telefonica, la bolletta dell'energia elettrica, canone abbonamento TV, le spese di manutenzione ordinaria della struttura, manutenzione aree verdi, spese di acqua, depurazione, fognature, ecc.;
11. le spese riguardanti il personale incaricato del funzionamento della struttura, sia di assistenza, di pulizia, di animazione, di assistenza specialistica;
12. le spese per il vitto degli ospiti, le spese per i materiali igienico sanitari, ecc.;
13. tutto ciò che concerne la gestione e il funzionamento della struttura per gli usi a cui è adibita, inclusa la sua sorveglianza, i servizi amministrativi di vario tipo, le assicurazioni per ogni rischio connesso con la gestione della struttura, ovviamente estese agli ospiti, ai terzi e al personale, con sollevamento del Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta anche a causa di irregolare funzionamento degli impianti;
14. le spese di gestione dei rifiuti ordinari e le spese di gestione dei rifiuti speciali, relativo smaltimento tramite ditte specializzate, tenuta registri di carico e scarico smaltimento rifiuti speciali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e conseguente nomina di un incaricato per tale funzione;
15. spese per aggiornamento e formazione del personale, organizzazione del lavoro, gestione normativa ed economica del personale utilizzato, compresa la fornitura del corredo necessario al personale stesso;

- 16.servizio di disinfestazione, compresa la fornitura del materiale necessario all'espletamento di tale servizio; manutenzione attrezzature ed arredi, compresa la sostituzione in caso di rottura;
- 17.imposte e tasse comunque derivanti dall'assunzione del servizio in oggetto;
- 18.gli oneri comunque derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti o successivamente intervenute nella vigenza del contratto per l'incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio.

E' a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli arredi, le attrezzature e gli elettrodomestici.

Oltre a ciò sono a carico del concessionario le spese straordinarie per la riparazione o per la sostituzione dei presidi dovute a guasti imputabili a negligenza d'uso.

Per MANUTENZIONE ORDINARIA si intendono:

- gli interventi programmati per la verifica periodica del corretto funzionamento di arredi, attrezzature ed elettrodomestici;
- gli interventi a carattere di urgenza per la riparazione di guasti o di inconvenienti, occorsi ai medesimi, comprensivi di manodopera ed eventuale necessaria sostituzione di parti o pezzi.

Per MANUTENZIONE STRAORDINARIA si intende la sostituzione e/o implementazione di arredi e attrezzature, di proprietà del Comune, dichiarati eccessivamente usurati oppure non a norma e/o non sufficienti, in base alla valutazione dell'Amministrazione Comunale, e/o non idonei e/o non riparabili, da apposita attestazione emessa da ditta specializzata deputata alla manutenzione.

Per la definizione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si rimanda alla normativa vigente.

In caso di guasti o inconvenienti al funzionamento delle attrezzature, il Concessionario deve provvedere con la massima sollecitudine all'intervento di riparazione richiedendo assistenza tecnica solo ed esclusivamente a ditte specializzate nel settore. Deve altresì coordinare tale intervento in modo tale da non ostacolare il consueto espletamento delle funzioni socio-assistenziali ed in maniera tale da ridurre ai minimi termini i disagi e i rischi per il personale in servizio e per gli ospiti della struttura.

A meno di impedimenti dimostrabili, non dovranno trascorrere più di 3 giorni di servizio tra quello in cui avviene la rilevazione del guasto e quello dell'intervento di riparazione.

L'Aggiudicatario deve, mensilmente, trasmettere all'Amministrazione un riepilogo di tutti gli interventi di manutenzione effettuati nell'arco del mese con riferimenti precisi circa l'oggetto, la natura e l'ubicazione dell'intervento.

Art. 11 - SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE

Le attività di animazione e socializzazione devono costituire un'opportunità in risposta ad alcuni bisogni fondamentali della persona:

- bisogno di sicurezza (di conoscenza, di protezione, di ordine, stabilità ed equità dell'ambiente)
- bisogno associativo (di appartenere ad un gruppo, di dare e ricevere affetto, sentimenti, di essere accettati, di instaurare relazioni significative)
- bisogno di stima (di autonomia, affermazione, libertà, di essere e di sentirsi utili; di aver il riconoscimento dei propri meriti e il rispetto della propria identità)
- bisogno di autorealizzazione (di esprimere le proprie potenzialità e sviluppare nuove capacità; di valorizzare la propria diversità)
- bisogni cognitivi (desiderio di conoscere e di capire; di costruire un sistema di valori; di creare relazioni e significati).

La programmazione delle attività deve essere fatta tenendo presente che vi sono "bisogni" da riconoscere all'anziano in modo particolare:

- il rispetto dei tempi (di reazione, di realizzazione; tempo inteso come dimensione riabilitativa, preventiva)
- il riconoscimento della diversità (si invecchia in modo diverso)
- ascoltare ed essere ascoltato
- il mantenere ogni più piccola autonomia
- avere relazioni significative
- il diritto al rispetto, alla dignità, alla privacy.

"Animazione" significa aiutare l'anziano a ritrovare in sé desideri, attese, aspirazioni, emozioni, affetti e favorirne l'espressione e la realizzazione al fine di ottenere maggior benessere. La realizzazione di una persona può passare attraverso molteplici modalità espressive, individuali e di gruppo.

Diventano quindi parole chiave:

- rispettare
- ascoltare
- osservare
- rassicurare
- coinvolgere
- proporre
- differenziare
- personalizzare

Nell'organizzazione della Comunità Alloggio grande attenzione deve essere posta nell'elaborazione di modalità operative e contenuti che saldino l'attività di sostegno e recupero delle abilità residue dell'anziano con la sua esperienza di vita, i suoi valori, le sue abitudini, con la cultura e le peculiarità dell'ambiente in cui vive.

In altre parole, l'attività stessa di animazione e socializzazione deve divenire occasione e strumento per radicare maggiormente le persone nel proprio contesto territoriale, per sollecitare e promuovere la partecipazione attiva nei Servizi da parte delle associazioni di volontariato operanti, a vario titolo, nel territorio.

In quest'ottica assumono pertanto interesse e rilevanza tutte quelle iniziative (anche a livello logistico, organizzativo e di coordinamento) che sono volte a favorire, promuovere e sostenere gli apporti "non professionali", che possono integrare, arricchire e qualificare ulteriormente, anche sul piano sociale e relazionale, l'attività dei Servizi.

Oltre a dover realizzare, attraverso il proprio personale, programmi di animazione, socializzazione, attività occupazionali e ricreative, il concessionario deve farsi promotore di idee e concorrere attivamente a predisporre progetti ed iniziative, anche integrate, avvalendosi di specifiche competenze professionali.

Il concessionario deve avere come primo interlocutore di co-progettazione il responsabile del Servizio Sociale Comunale, che ha tra i propri compiti quello di favorire e sostenere tutte le forme di collaborazione che, di fatto, possono consentire all'anziano una migliore qualità di vita.

La Comunità Alloggio deve essere inserita stabilmente nella vita comunitaria del paese. Tale inserimento deve essere costantemente ricercato ed assicurato dal concessionario in stretto raccordo con il personale e con il Servizio Sociale Comunale, affinché si attuino concrete forme di interazione e scambio con tutti i soggetti, istituzionali e non, e siano ricercate anche forme innovative di collaborazione e messa in rete nel più complessivo contesto locale e dei servizi (es. scuole, parrocchie, associazioni, comitati,.....).

Il concessionario deve dar conto in sede di relazione, sui progetti attuati, sulle attività ordinarie e straordinarie svolte, comprese quelle realizzate in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale, effettuando analisi dettagliate in merito alle singole fasi di realizzazione dei progetti.

Le attività proposte devono essere chiaramente "finalizzate" per l'anziano, quindi aderenti al suo vissuto ed alla sua cultura.

Il concessionario deve registrare sistematicamente su schede le attività svolte mensilmente (giorno, durata, descrizione attività, numero partecipanti, luogo), le loro finalità, i risultati conseguiti ed il gradimento ottenuto; tali schede possono essere richieste e/o visionate in ogni momento dal personale del Servizio Sociale Comunale a ciò preposto, devono essere tra la documentazione utilizzata in sede di verifica congiunta.

Il paese rappresenta per l'anziano (ancora oggi) lo "spazio" in cui abitudini quotidiane e relazioni più o meno significative trovano il loro principale ambito di espressione. Tale radicamento territoriale deve essere considerato come una possibile "leva" su cui agire al fine di promuovere una maggiore partecipazione attiva dell'anziano ai programmi di socializzazione e quindi il conseguimento dei risultati attesi nel progetto individuale (in primis

prevenzione/riduzione dell'isolamento e mantenimento/riattivazione di capacità psico-fisiche-relazionali).

Il concessionario deve stimolare alla partecipazione (dall'adesione alle iniziative all'espressione di comportamenti attivi), rendendo l'anziano protagonista del proprio tempo, "agendo" sui suoi bisogni e sulle sue potenzialità, promuovendo azioni volte a favorire il raggiungimento di obiettivi di autonomia e d'integrazione.

Art. 12 - SERVIZIO TRASPORTO, ACCOMPAGNAMENTO E COMMISSIONI

Il Servizio di trasporto è inteso come un insieme di azioni volte ad assicurare, sulla base degli specifici bisogni dell'anziano, un trasferimento tutelato da un luogo all'altro. Il Servizio di trasporto, accompagnamento e commissioni è garantito agli anziani residenti nella Comunità Alloggio, deve essere assicurato anche in situazioni impreviste e motivate e laddove sia necessario per consentire la partecipazione ad iniziative di comunità.

Consiste in:

- ◆ Trasporto per accompagnamento (es. piccole pratiche burocratiche, uscite al mercato, visite mediche, dimissioni ospedaliere, cicli di terapie fisiche e/o riabilitative (salvo il caso in cui a tale onere vi provveda la famiglia o suo incaricato, per effetto di specifici contributi regionali e/o nazionali, tipo accompagnamento per nefropatici L.R. 27/83),);
- ◆ Trasporto per accompagnamento di andata e ritorno per uscite e gite giornaliere al fine di poter aderire ad iniziative organizzate sia dal Concessionario (es. iniziativa programmata presso un altro servizio), sia dall'Amministrazione Comunale, sia da altri soggetti pubblici e/o privati (es. uscita per pranzi offerti da Associazioni);
- ◆ Commissioni (es. acquisto farmaci, piccole spese);
- ◆ Trasporto e movimentazione di materiali vari finalizzati al buon funzionamento dei servizi (es. materiali di pulizia, presidi sanitari, ausili utilizzati dagli anziani)

Il trasporto deve essere organizzato in modo tale da limitare il più possibile il tempo di permanenza dell'anziano sul mezzo.

Il servizio è realizzato attraverso l'utilizzo del mezzo di proprietà comunale FIAT DOBLO'.

Gli autisti addetti ai trasporti sia degli utenti che dei materiali necessari al funzionamento del servizio, devono essere in possesso della patente di guida richiesta per il tipo di veicolo condotto.

Tutti gli operatori, indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta hanno l'obbligo, qualora si rendesse necessario, di accompagnare le persone nelle strutture sanitarie.

Le spese per l'accompagnamento delle anziane sono a totale carico del concessionario essendo le stesse comprese nell'ammontare della retta versata dall'ospite.

Art. 13 - LE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI SONO LE SEGUENTI:

- l'assistenza geriatrica, la cura della persona e la distribuzione dei pasti e pulizia dei locali vengono effettuate da 11 (undici) assistenti domiciliari e dei servizi tutelari, che si alternano in 4 turni nell'arco della giornata;
- la preparazione dei pasti viene effettuata da 1 (un) cuoco;
- l'animazione viene effettuata da 1/2 animatori/educatori; Il servizio educativo e di animazione deve essere attuato tramite la presenza di figure professionali qualificate (animatore/educatore) e mediante programmi di attività da concordare con l'Ufficio Servizi Sociali. Si privilegerà il metodo di lavoro per progetti, tenendo conto delle attitudini e potenzialità di ciascun utente.
- l'approvvigionamento degli alimenti e dei beni e l'accompagnamento degli ospiti vengono effettuati da 1 (un) autista;
- la gestione amministrativa della comunità alloggio e del centro diurno viene effettuata da 1 (un) impiegato amministrativo;
- il lavaggio, la stiratura ed il rammendo della biancheria verrà effettuata da un guardarobiere;

Le mansioni relativi all'apertura e chiusura delle porte di accesso, accensione e spegnimento delle luci, vigilanza agli ingressi, ricezione delle telefonate, custodia delle chiavi dell'edificio, richiesta di intervento dei soggetti competenti a fronteggiare eventuali situazioni di pericolo) vengono effettuate indistintamente da tutto il personale presente in servizio nella struttura, in base a indicazioni operative del responsabile della gestione.

Il personale deve possedere i seguenti titoli professionali:

- gli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari: qualifica di assistente domiciliare e dei servizi tutelari, conseguita a seguito del superamento di apposito corso professionale; la Cooperativa dovrà provvedere alla riqualificazione e aggiornamento del proprio personale ai fini dell'acquisizione della qualifica prevista dalla normativa attualmente in vigore (OSS/OSA);
- gli ausiliari, il cuoco ed il guardarobiere: licenza media inferiore;
- l'animatore/educatore: diploma di scuola media superiore ad indirizzo socio-educativo o diploma di scuola superiore con esperienza lavorativa nel settore dell'animazione di almeno 5 anni, in alternativa è necessario il possesso del diploma di laurea in Scienze dell'Educazione;
- l'autista: patente D ed certificato di abilitazione al trasporto di persone (K);
- l'impiegato amministrativo: diploma di scuola media superiore.
- Il personale richiesto per il servizio è il seguente:
- n. 11 assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (deve essere garantito nelle ore diurne un rapporto di 2:16 e 1:8 come previsto dal DPG 12/89 come integrato dal DPG 145/90)
- n. 1 impiegato amministrativo
- n. 1 cuoco

- n. 1 autista
- n. 1/2 animatore/educatore
- n. 1 guardarobiere
- per complessive 16/17 unità.

Art. 14 - CENTRO DIURNO

La gestione del centro diurno comprende le seguenti prestazioni:

- a) assistenza geriatrica diurna;
- b) preparazione e distribuzione dei pasti (prima colazione, pranzo, merenda, cena);
- a) attenzione e cura della persona;
- b) partecipazione alle attività di animazione;
- d) lavaggio, stiratura e rammendo della biancheria personale e di uso comune;
- c) accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e per le necessità connesse alla vita di relazione.

Art. 15 - IMPORTO E RISCOSSIONE DELLE RETTE DI DEGENZA.

Le rette di degenza, stabilite con deliberazione della G.M. n. 92 in data 29/06/2006 e confermate con deliberazione della G.M. n. 46 del 20/06/2014 sono le seguenti:

CITTADINI RESIDENTI: €. 53,00 pro die per un costo mensile (30 gg) pari a €. 1.590,00

CITTADINI NON RESIDENTI: €. 55,00 pro die per un costo mensile (30 gg) pari a €. 1.650,00

CENTRO DIURNO: €. 21,00 pro die per un costo mensile (30 gg) pari a €. 630,00.

Gli importi delle rette saranno versati dagli ospiti residenti direttamente al concessionario. Il Comune di Santu Lussurgiu provvederà ad erogare un contributo economico, mediante versamento diretto al concessionario, dietro presentazione di regolare fattura, atto a garantire l'inserimento in comunità degli ospiti lussurgesi in possesso di risorse economiche insufficienti al tal proposito.

La retta è adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, in base alle variazioni degli indici ISTAT (prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati)

Qualora il reddito mensile risulti insufficiente dovrà essere integrato con l'eventuale "assegno di accompagnamento" sino alla totale copertura della retta.

L'utente, se in attesa dell'assegno di accompagnamento, dovrà impegnarsi, mediante la sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a versare gli arretrati sino alla concorrenza del debito accumulato.

Gli arretrati di cui sopra dovranno essere calcolati dalla data di ingresso nella struttura.

Nell'ipotesi in cui l'utente non riesca a coprire il costo della retta nel modo sopra indicato, concorrono su richiesta dell'assistito obbligatoriamente al pagamento del dovuto, a seguito

d'impegno da assumere come precedentemente stabilito, le persone obbligate ai sensi dell'art. 433 del codice civile nell'ordine seguente:

- il coniuge;
- figli legittimi o legittimati e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Qualora l'assistito non disponga di mezzi economici (reddito mensile più eventuale assegno di accompagnamento) tali da consentire il pagamento della retta per intero e le persone obbligate individuate al comma precedente non provvedano in merito, egli può, al momento dell'ingresso nella comunità, decidere di devolvere i propri beni patrimoniali al concessionario chiedendo come contropartita l'assistenza.

Il Responsabile della ditta appaltante, in caso di accettazione della devoluzione dei beni patrimoniali, quando ricorra l'ipotesi descritta al comma precedente, provvederà ad avviare la procedura necessaria.

In presenza di devoluzione di beni patrimoniali, l'utente o il suo procuratore legale provvederà, con apposito atto notarile, a disciplinare le modalità per l'utilizzo delle risorse necessarie per far fronte alle spese di assistenza in struttura.

In ultima istanza, qualora l'anziano, residente a Santu Lussurgiu o in altro Comune, non possa far fronte al pagamento parziale o totale della retta, come sopra descritto, il Comune di residenza, previa relazione dell'assistente sociale dovrà provvedere in sua vece. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6 comma 4 della legge 328/2000 che testualmente recita: "Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".

Art. 16 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di n. 9 anni ovvero per n. 108 mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio con facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 9 anni ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. n. 163/2006.

Art. 17 - CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario dovrà corrispondere all'amministrazione comunale un canone di concessione annuale rivalutabile pari € 12.000,00, (per compensare adeguamenti strutturali e acquisto attrezzature necessari al miglioramento funzionale della struttura verrà riconosciuto sull'importo totale degli investimenti effettuati per la manutenzione straordinaria una riduzione del cinquanta per cento del canone dovuto)

Il pagamento del canone dovrà essere versato in quattro rate trimestrali anticipate, entro i primi 10 giorni del trimestre di riferimento. Nel caso di ritardato pagamento è dovuto l'interesse legale nei termini di legge.

Trattandosi di pubblico servizio, da gestire in regime di convenzione, la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente la struttura in uso e di sfruttare economicamente l'opera per tutta la durata della concessione; pertanto, per far fronte agli oneri di gestione il concessionario farà affidamento sui proventi dell'attività svolta, derivanti dalla riscossione di rette, provvidenze e/o finanziamenti che dovessero essere previsti dalla normativa nazionale o regionale in materia.

Non costituisce alcun impegno per il concedente la presenza di un numero di ospiti inferiore a quella massima, pertanto l'aggiudicatario si intende compensato con il corrispettivo che lo stesso ricava dalla gestione.

Art. 18 - CONTROLLO SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Comune si riserva di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli prescritti dalla legge nonché quelli che comunque ritiene opportuno effettuare per assicurare che da parte del gestore siano osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Le verifiche riguarderanno anche la valutazione delle modalità relazionali tra il personale operante nella struttura e gli anziani ospiti della stessa.

Le ispezioni periodiche, effettuate anche senza preavviso, saranno tendenti ad accertare lo stato di manutenzione e la condizione generale della struttura, degli impianti e attrezzature, nonché l'adempimento da parte della ditta degli obblighi che la stessa è tenuta a rispettare. A tale scopo il gestore dovrà consentire, in qualsiasi momento, libero accesso al personale comunale preposto.

E' fatto obbligo all'impresa di consentire le ispezioni ed ogni altra forma di controllo al fine di verificare lo stato e le modalità di attuazione dei servizi medesimi, e di inviare una relazione semestrale sull'andamento del servizio, l'elenco nominativo degli operatori specificando il titolo di studio (che deve essere allegato), le mansioni ricoperte, e copia *del bilancio preventivo e del conto consuntivo*.

Art. 19 - CAUZIONE E GARANZIE

In sede di partecipazione alla gara, a corredo dell'offerta, e a pena di esclusione dalla gara, deve essere presentata una garanzia pari al 2% (due) dell'ammontare totale presunto delle rette annuali e calcolata sull'ipotesi di 24 ospiti, per un importo pari a €. 83799,36.

La stessa dovrà essere costituita sottoforma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'articolo 75 del D.Lgs.vo 163/2006.

La garanzia dovrà recare espressa clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice

civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Santu Lussurgiu.

Tale garanzia verrà restituita ai concorrenti risultati non aggiudicatari immediatamente dopo l'esecuzione del provvedimento di assegnazione definitiva, fatta eccezione per il concorrente immediatamente successivo al primo nell'ordine di aggiudicazione, per il quale verrà svincolata successivamente alla stipula del contratto con il concessionario.

La garanzia provvisoria NON potrà essere costituita mediante assegni bancari.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciato dagli organismi contemplati dall'art. 75 , c. 7, del D.Lgs. 163/2006. Per fruire di tale beneficio l'operatore segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione definitiva è stabilita in misura del 10% (dieci) dell'ammontare totale presunto delle rette annuali calcolata sull'ipotesi di 24 ospiti, per la durata del contratto (nove anni), per l'importo di €. 4189968,00 da presentarsi all'atto della stipula del contratto mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciato dagli organismi contemplati dall'art. 75 , c. 7, del D.Lgs. 163/2006.

La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà recare espressa clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni., a semplice richiesta scritta del Comune.

La cauzione definitiva costituirà la garanzia:

1. dell' esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
2. del risarcimento dei danni provocati dal concessionario e dal personale da esso impiegato;
3. dei rimborsi di somme che l'Amministrazione dovesse effettuare per fatto colpevole del concessionario e dal personale da essa impiegato.

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione comunale abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte della cauzione, il concessionario è obbligato alla reintegrazione della stessa fino alla misura prevista nel contratto.

E' fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione comunale è tenuta allo svincolo della cauzione al concessionario, alla scadenza del contratto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'offerente dall'aggiudicazione con conseguente incameramento della cauzione provvisoria.

L'impresa è obbligata a reintegrare la cauzione definitiva della quale il Comune abbia dovuto avvalersi, entro 20 giorni dalla richiesta, in caso di mancata reintegrazione nel termine previsto, il responsabile di servizio potrà reintegrarla d'ufficio, prelevandone l'importo dall'integrazione retta dovuta al concessionario e versandolo alla tesoreria comunale.

Per lo svincolo della cauzione definitiva sarà necessaria la certificazione della regolare esecuzione del servizio rilasciata dal responsabile del servizio.

Nei casi di risoluzione del contratto, previsti dalla legge o dal presente capitolato o qualora lo stesso contratto venga dichiarato risolto dall'Autorità Giudiziaria per inadempienza dell'impresa, il responsabile del servizio provvederà ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penalità, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

L'aggiudicatario dovrà depositare in Comune, prima della stipula del contratto, una polizza di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro per danni che possano derivare dall'espletamento del servizio, con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro per danni alle persone e a € 1.000.000,00 per sinistro per danni a cose.

Art. 20 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato subappaltare, direttamente o indirettamente, il servizio, pena la risoluzione automatica del contratto ed il risarcimento delle maggiori spese e dei danni che derivino al Comune.

Non è subappalto l'acquisto di alimenti per la preparazione dei pasti e degli altri beni necessari per la gestione.

E' vietata la cessione del contratto, pena la risoluzione automatica dello stesso

Art. 21 - SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio disciplinato dal presente capitolato è un servizio pubblico: per nessuna ragione può essere sospeso o interrotto, salvo casi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'impresa.

Per la sospensione o l'interruzione del servizio l'impresa è responsabile in sede penale; sul piano amministrativo, oltre all'applicazione delle penali previste dal presente capitolato,

trascorsi sette giorni dal primo di sospensione o interruzione, il Responsabile del servizio potrà deliberare la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 22 - DOMICILIO SPECIALE DELL'IMPRESA

L'impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, elegge domicilio speciale presso la casa comunale del Comune di Santu Lussurgiu, per tutti gli effetti del contratto stesso.

Art. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto con il gestore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, qualora ritenga che lo stesso crei pregiudizio al servizio, salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni, con provvedimento motivato, che verrà portato a conoscenza del contraente con lettera raccomandata.

Costituisce grave inadempimento che comporta la risoluzione del contratto:

- il mancato versamento del canone di gestione annuo, qualora il ritardo si prolunghi oltre il mese successivo alla scadenza;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- utilizzo di personale privo delle necessarie qualifiche;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e obblighi previsti dal presente capitolato.

Qualora venga riscontrato l'insorgere di una delle cause di cui sopra, l'Amministrazione Comunale procederà a far notificare, secondo le procedure di legge, le contestazioni a carico del gestore con l'invito a produrre, mediante lettera raccomandata A/R, le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dalla data della notifica.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il gestore incorre comunque nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l'interruzione del servizi e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Nulla potrà essere richiesto come risarcimento per le migliorie realizzate dal concessionario.

Art. 24 - PERSONALE

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire agli utenti inseriti nella comunità alloggio una assistenza specializzata e generica e a tal fine si obbliga a impiegare personale in possesso dei requisiti professionali previsti nelle disposizioni riportate nei DPGR 12/89 e 145/90, nella

legge 328/2000, nella L.R. 23/2005, nel regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 "organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione" di cui al Decreto del Presidente della Regione Sardegna 22/07/2008 n. 4, nella delibera della Giunta Regionale n. 34/28 del 18/10/2010 e in tutte le norme vigenti in materia.

Il personale impiegato nel servizio deve essere professionalmente preparato ed in numero non inferiore a quanto previsto dal presente capitolato.

Il personale deve tenere nell'espletamento del servizio un contegno sereno e corretto, in caso di assenze per ferie o malattia l'impresa è obbligata a garantire la continuità delle prestazioni sostituendo il personale mancante.

Per l'assunzione del personale e per il trattamento giuridico ed economico l'impresa deve attenersi al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo.

In applicazione dell'art. 37 lett. B del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, l'azienda subentrante assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, il personale alle dipendenze del precedente appaltatore.

Il personale deve essere fisicamente idoneo all'espletamento di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato, deve essere sottoposto a vaccinazione antitetanica e a tutte le altre vaccinazioni obbligatorie per legge, nonché a tutti gli accertamenti sanitari previsti in materia di lavoro per garantirne l'integrità fisica.

L'impresa deve osservare, nei riguardi del personale, tutte le disposizioni contenute nel C.C.N.L. di categoria, negli accordi locali integrativi e nelle altre disposizioni vigenti in materia previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica.

E' a carico dell'impresa il pagamento degli emolumenti e di tutti i contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro.

Sono a carico dell'impresa le indennità di anzianità che il personale matura alle sue dipendenze e che dovranno essere corrisposte all'atto della risoluzione dei rapporti di lavoro.

A richiesta del responsabile del servizio l'impresa dovrà dare dimostrazione dell'integrale applicazione delle norme predette.

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile per i rapporti intercorrenti tra il personale e l'impresa.

L'impresa è unica responsabile dei danni e degli infortuni al personale dipendente, rimanendo il Comune esente da qualsiasi responsabilità di carattere civile.

Art. 25 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di contratto, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria e dipendente, sono a carico dell'impresa aggiudicataria, a tal fine si specifica che l'importo del contratto è stimato in € 4.189.968,00 per nove anni. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

PENALI

Per le inadempienze contrattuali, fatti salvi i casi di risoluzione automatica del contratto, saranno applicate all'impresa le seguenti penalità:

- mancato espletamento di prestazioni rivolte all'assistenza e alla cura della persona, per ogni anziano: € 25,82 al giorno;
- carenza o mancata somministrazione dei pasti in base alla tabella dietetica predisposta dalla A.S.L., € 51,64 al giorno per ogni anziano;
- carente, insufficiente o mancata somministrazione ordinaria dei farmaci: € 77,47 al giorno per ogni anziano;
- mancata presenza in servizio di personale: per ogni unità lavorativa, al giorno € 103,29;
- sospensione del servizio: per ogni giorno € 516,46;

Le penali saranno raddoppiate in caso di recidiva per la seconda volta e triplicate in caso di recidiva per la terza volta.

Dopo la terza volta il Responsabile del Servizio, anziché applicare le penali, potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 26 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione del contratto e all'esecuzione del servizio, che non possa essere risolta in via amministrativa, sarà di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, restando escluso fin d'ora il ricorso a collegi arbitrali comunque formati.

Art. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, in ordine al trattamento dei dati personali inerenti il procedimento instaurato dal presente bando si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono a contratto di appalto pubblico di servizi; le modalità di trattamento consistono nella gestione dei dati finalizzata alla gestione del rapporto contrattuale ai sensi della normativa vigente;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il soggetto, se intende mantenere il contratto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla vigente normativa;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla decadenza dal rapporto;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - ◆ il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al D.lgs. n. 196/2003 cui si rinvia;
- soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Santu Lussurgiu;
- Limitatamente ai propri dati personali, il concessionario presta consenso al trattamento dei propri dati personali, da parte del Comune, per le necessità connesse alla gestione economica e giuridica dell'appalto.

Art. 28 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente capitolato si applicano le norme vigenti in materia.

Santu Lussurgiu, 30 giugno 2014

Il Responsabile dell'area amministrativa

(D.ssa Anna Rita Mula)